



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 551 della seduta del 19/11/2018.

Oggetto: Modifiche al “Disciplinare per la gestione faunistico-venatoria del cinghiale” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 369 del 10/08/2017 – Approvazione Modifiche.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: PRESIDENTE

Relatore (se diverso dal proponente):

Dirigente Generale Reggente: Dott. Giacomo Giovinazzo

Dirigente del Settore: Dott. Giorgio Piraino

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente	x	
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente		X
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	x	
5	Roberto MUSMANNO	Componente	x	
6	Antonietta RIZZO	Componente	x	
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	x	
8	Francesco ROSSI	Componente	x	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Bilancio
Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 e s.m.i, recante “Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l’organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell’esercizio venatorio” ed in particolare l’art. 5, comma 1 che, tra l’altro prevede “ la regolamentazione del prelievo venatorio” e il comma 4 bis, che testualmente recita: “ Il piano faunistico-venatorio regionale conserva la propria efficacia anche dopo la scadenza del termine quinquennale sino all’approvazione del nuovo piano”;

VISTO il Piano Faunistico-Venatorio Regionale, prorogato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 49 del 4 agosto 2010 e con L.R. n. 26 del 30 maggio 2013;

VISTA la Legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56.”;

VISTA la D.G.R. n. 324 del 30/07/2018 con cui è stato approvato il Calendario Venatorio annualità 2018/2019;

CONSIDERATO che il suddetto calendario venatorio 2018/2019 demanda ad apposito disciplinare la regolamentazione della caccia al cinghiale;

VISTA la D.G.R. n. 369 del 10/08/2017 con cui è stato approvato il Disciplinare per la Gestione Faunistico-Venatoria del Cinghiale;

CONSIDERATO che nella Regione Calabria continua l’emergenza cinghiali con un notevole aumento della popolazione di cinghiale (*Sus scrofa*);

CONSIDERATO altresì, le difficoltà oggettive legate alla quantificazione economica dei danni operati dalla fauna selvatica in questione ed alla possibilità di risarcire in tempi brevi gli agricoltori;

CONSIDERATO che le modifiche del Disciplinare per la gestione Faunistico-Venatorio del cinghiale mirano a pianificare delle soluzioni razionali per la problematica dei danni di che trattasi, orientandosi verso un efficace programma di prevenzione degli stessi.

SENTITI, ai sensi dell’art. 14, Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 e s.m.i, i Portatori di interesse diffuso in sede di Consulta Faunistica Venatoria Regionale, “CFVR”, e in riunioni con gli Ambiti Territoriali di Caccia, in particolare nel corso delle convocazioni svoltesi in Catanzaro nelle date: del 26 settembre e del 9 novembre dell’anno 2018;

TENUTO CONTO del parere ISPRA n. 55861 del 19/09/2018, acquisito agli atti del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari con Prot. Siar n. 313235 del 19/09/2018;

TENUTO CONTO che i soggetti interessati (Coordinamento delle Associazioni Venatorie, AA.TT.C. e cacciatori singoli) in seno alla richiamata Consulta Faunistica Venatoria Regionale hanno evidenziato la necessità, per la stagione venatoria 2018/2019, di apportare le seguenti modifiche:

1. Art. 3, si aggiunge il seguente comma 3, *“Nelle aree non vocate e/o non assegnate a squadre di caccia al cinghiale, nell’A.T.C. di appartenenza è consentita l’attività venatoria al cinghiale ai singoli cacciatori nel rispetto dei tempi (arco temporale, giornate, orari e limiti di carniere) e dei mezzi previsti nel calendario venatorio vigente. Ai cacciatori che hanno superato i Corsi di Formazione per Operatori di Selezione su unghiate, sarà consentito cacciare con la tecnica della girata secondo quanto previsto ai commi 5 e 7 del precedente articolo 1, solo nelle aree non assegnate o non vocate per come sopra riportato. I cacciatori, durante la battuta, sono tenuti ad indossare indumenti ad alta visibilità. Non è comunque consentita la tecnica della braccata”*.
- Art. 5, comma 2 diventa, *“La domanda di cui sopra, sottoscritta dal Capo squadra (responsabile) che la rappresenta, deve contenere, anche sotto forma di autocertificazione:*
 1. *dati anagrafici di tutti i componenti la squadra, con l’indicazione della residenza e del numero di porto d’armi con la relativa scadenza e di tutti i documenti accessori per esercitare la caccia; i porto d’armi in corso di rinnovo e/o rilascio non conseguiti entro il 31 luglio dovranno essere tempestivamente comunicati al momento del rilascio anche con la stagione venatoria in corso. Nominativo del capo squadra e di due componenti della squadra, che in assenza del capo squadra sono autorizzati a sostituirlo; gli AA.TT.C. che hanno svolto i corsi di formazione autorizzati ISPRA dei Capi squadra, potranno fare riferimento a questa figura.*
 2. *indicazione dell’area dove si richiede di poter esercitare l’attività venatoria tra quelle perimetrare e iscritte nel registro delle aree di caccia al cinghiale”*;
- Art. 5, comma 4 si è modificato come così di seguito – *“Alla domanda, il cui modello dovrà essere scaricato dal sistema regionale TRAF0 e compilato in ogni sua parte, dovrà essere, altresì integrata entro il 31 Agosto:*
 - *dichiarazione (ai sensi del D.P.R. n.445/2000) sottoscritta dai componenti che alla prima istanza non erano in regola con la documentazione, con la quale si certifi chi il possesso della Licenza di Caccia e di tutti i documenti necessari per esercitare la caccia”*;
- Art. 5, comma 4 alla fine si aggiunge, *“I cacciatori che intendono esercitare la caccia al cinghiale in forma singola nelle zone non vocate e/o non assegnate, sono tenuti a darne comunicazione al Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia di appartenenza ed al Settore Caccia della Regione Calabria. Gli Uffici dell’Ambito Territoriale di Caccia consegneranno al cacciatore un documento contenente le principali norme di sicurezza da osservare ed altro documento sul quale il cacciatore annoterà le giornate di caccia dedicate e gli abbattimenti realizzati. Quest’ultimo documento dovrà essere riconsegnato agli uffici dell’Ambito Territoriale di Caccia entro dieci giorni dalla data di chiusura del periodo di caccia al cinghiale”*;
- Art. 6, comma 5 è così modificato, il numero *“ (12 componenti diventa (10 componenti)”*;

- Art. 7, in coda all'articolo va inserito il punto 8: *“E' ammesso il gemellaggio fra squadre confinanti per battute da effettuare su una sola delle zone assegnate. I capi squadra ne daranno comunicazione almeno una settimana prima della giornata di caccia prevista agli uffici dell'Ambito Territoriale di Caccia territorialmente competente.”*;
- Art. 9, comma 1 è così modificato, il numero *“ (12 componenti diventa (10 componenti)”*;
- Art. 9, vengono abrogati i comma 2, 13 e 14;
- All'art. 16 comma 7 diventa, *“Gli AA.TT.C. attueranno un programma per la prevenzione dei danni causati dal cinghiale alle colture agricole.*

Gli interventi realizzabili consistono in:

1. *installazione di recinzioni elettriche a protezione delle colture;*
2. *uso di apparecchi detonanti;*
3. *uso di sostanze repellenti;*
4. *uso di dissuasori ad emissione di ultrasuoni;*
5. *uso di mute di cani per allontanare i cinghiali dai campi coltivati”*;

Pertanto, è emersa la necessità di approvare le suddette modifiche al “Disciplinare per la gestione faunistico-venatoria del cinghiale”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO, altresì, della D.G.R. n. 729 del 9 novembre 2010, ai sensi della quale è stato stabilito che per quel che attiene le aree classificate IBA (Important Bird Areas) – Inventario 2002: area del Marchesato e fiume Neto (IBA n. 149), area Alto Ionio Cosentino (IBA n. 144), area della Sila Grande (IBA n. 148), area Pollino – Orsomarso (IBA n. 195), area Costa Viola e Aspromonte (IBA n. 150), si applica la disciplina di cui al DPR n. 357/97;

RITENUTO necessario, pertanto, approvare le modifiche del “Disciplinare per la gestione faunistico-venatoria del cinghiale” nella Regione Calabria, per migliorare l'esercizio venatorio della specie (*Sus scrofa*), in quanto il notevole aumento della popolazione dell'ungulato in questione ha provocato squilibri notevoli nell'ecosistema agro-silvo-pastorale del territorio regionale, causando un notevole incremento dei danni con conseguente tensioni tra le diverse categorie sociali interessate, come i cacciatori e gli agricoltori;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale del Dipartimento, proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che il Dirigente Generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale, On. Gerardo Mario Oliverio, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto;

DELIBERA

DI APPROVARE, per quanto in premessa: le modifiche del “Disciplinare per la gestione faunistico-venatoria del cinghiale”, allegato alla presente deliberazione

così di seguito indicate:

- Art. 3, si aggiunge il seguente comma 3, *“Nelle aree non vocate e/o non assegnate a squadre di caccia al cinghiale, nell'A.T.C. di appartenenza è consentita l'attività venatoria al cinghiale ai singoli cacciatori nel rispetto dei tempi (arco temporale, giornate, orari e limiti di carniere) e dei mezzi previsti nel calendario venatorio vigente. Ai cacciatori che hanno superato i Corsi di Formazione per Operatori di Selezione su ungulati, sarà consentito cacciare con la tecnica della girata secondo quanto previsto ai commi 5 e 7 del precedente articolo 1, solo nelle aree non assegnate o non vocate per come sopra riportato. I cacciatori, durante la battuta, sono tenuti ad indossare indumenti ad alta visibilità Non è comunque consentita la tecnica della braccata ”*.
- Art. 5, comma 2 diventa, *“La domanda di cui sopra, sottoscritta dal Capo squadra (responsabile) che la rappresenta, deve contenere, anche sotto forma di autocertificazione:*
 1. *dati anagrafici di tutti i componenti la squadra, con l'indicazione della residenza e del numero di porto d'armi con la relativa scadenza e di tutti i documenti accessori per esercitare la caccia; i porto d'armi in corso di rinnovo e/o rilascio non conseguiti entro il 31 luglio dovranno essere tempestivamente comunicati al momento del rilascio anche con la stagione venatoria in corso. Nominativo del capo squadra e di due componenti della squadra, che in assenza del capo squadra sono autorizzati a sostituirlo; gli AA.TT.C. che hanno svolto i corsi di formazione autorizzati ISPRA dei Capi squadra, potranno fare riferimento a questa figura.*
 2. *indicazione dell'area dove si richiede di poter esercitare l'attività venatoria tra quelle perimetrate e iscritte nel registro delle aree di caccia al cinghiale”*;

- Art. 5, comma 4 si è modificato come così di seguito – *“Alla domanda, il cui modello dovrà essere scaricato dal sistema regionale TRAF0 e compilato in ogni sua parte, dovrà essere, altresì integrata entro il 31 Agosto:
- dichiarazione (ai sensi del D.P.R. n.445/2000) sottoscritta dai componenti che alla prima istanza non erano in regola con la documentazione, con la quale si certifichi il possesso della Licenza di Caccia e di tutti i documenti necessari per esercitare la caccia”;*
- Art. 5, comma 4 alla fine si aggiunge, *“I cacciatori che intendono esercitare la caccia al cinghiale in forma singola nelle zone non vocate e/o non assegnate, sono tenuti a darne comunicazione al Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia di appartenenza ed al Settore Caccia della Regione Calabria. Gli Uffici dell’Ambito Territoriale di Caccia consegneranno al cacciatore un documento contenente le principali norme di sicurezza da osservare ed altro documento sul quale il cacciatore annoterà le giornate di caccia dedicate e gli abbattimenti realizzati. Quest’ultimo documento dovrà essere riconsegnato agli uffici dell’Ambito Territoriale di Caccia entro dieci giorni dalla data di chiusura del periodo di caccia al cinghiale”;*
- Art. 6, il comma 5 è così modificato, il numero *“(12 componenti diventa 10 componenti)”;*
- Art. 7, in coda all’articolo va inserito il punto 8: *“E’ ammesso il gemellaggio fra squadre confinanti per battute da effettuare su una sola delle zone assegnate. I capi squadra ne daranno comunicazione almeno una settimana prima della giornata di caccia prevista agli uffici dell’Ambito Territoriale di Caccia territorialmente competente.”;*
- Art. 9, comma 1 è così modificato, il numero *“(12 componenti diventa (10 componenti)”;*
- Art. 9, vengono abrogati i comma 2, 13 e 14;
- All’art. 16 comma 7 diventa, *“Gli AA.TT.C. attueranno un programma per la prevenzione dei danni causati dal cinghiale alle colture agricole.
Gli interventi realizzabili consistono in:
1. installazione di recinzioni elettriche a protezione delle colture;
2. uso di apparecchi detonanti;
3. uso di sostanze repellenti;
4. uso di dissuasori ad emissione di ultrasuoni;
5. uso di mute di cani per allontanare i cinghiali dai campi coltivati”;*

DI RIAPPROVARE il Disciplinare allegato alla presente deliberazione;

DI REVOCARE, per l’effetto, la D.G.R n. 369 del 10/08/2017 con cui è stato approvato il Disciplinare per la Gestione Faunistico-Venatoria del Cinghiale;

DI DISPORRE la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 21 novembre 2018 al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L’impiegato addetto